# ANGAISA Informa



Quindicinale di informazioni sulle attività, iniziative e normative riguardanti il SETTORE IDROTERMOSANITARIO... e limitrofi

# Il mercato della Distribuzione Idrotermosanitaria

## Situazione e prospettive a breve-medio periodo

La congiuntura nella quale si trova la distribuzione idrotermosanitaria è forse la peggiore degli ultimi 40 anni per due aspetti che, congiuntamente, ne esasperano l'effetto. Primo aspetto: il rateo di discesa è elevato e veloce nel tempo (una vera e propria picchiata). Mediamente, la caduta è stata del 13 – 17% in due anni. Secondo aspetto: pur annunciata, la crisi è arrivata improvvisamente, dopo 12 anni di crescita o di mercato stabile, con le imprese ormai strutturate per mantenere livelli di fatturato costanti, pur in presenza di una concorrenza elevata. Inoltre, la crisi per la distribuzione ITS somma due fattori:

- quello economico, che si traduce in un vero e proprio "downgrade" del mercato (abbiamo di fronte un mercato più piccolo da spartire);
- quello finanziario, causato dalla contrazione del credito messo a disposizione dalle banche nei confronti, prima di tutto, della clientela professionale (artigiani, posatori, installatori) e quindi anche delle piccole e medie aziende distributrici.

Il quadro che ne emerge è sicuramente fosco e per aiutare le aziende del settore a capire meglio la situazione e le prospettive a breve, medio periodo, l'Associazione ha sviluppato una serie di analisi e di strumenti che elenchiamo di seguito:

- Osservatorio dei bilanci. Tradizionale edizione annuale che, partendo dall'ultimo bilancio (2008) ed utilizzando il modello ANGAISA di previsione, traccia la chiusura 2009, la previsione 2010 e l'evoluzione fino al 2012.
- Osservatorio dei bilanci Studio di settore TM11U.
  Sviluppato a beneficio delle piccole e medie aziende che rientrano nella fascia di fatturato soggetta allo Studio di settore citato.
- Osservatorio dei bilanci Valutazione impatto del Piano Casa. Stima il possibile impatto degli incentivi previsti dal Piano Casa che tiene presenti, i benefici che la realizzazione del Piano Casa 2 potrà portare ai fatturati delle aziende distributrici, spalmati nel tempo (fino al 2012) e nello spazio (in base alle diverse normative regionali) - Fig. 1

- Osservatorio delle vendite. Sviluppato monitorando i fatturati mensili di oltre 110 aziende.
- Dimensione del mercato della distribuzione ITS.
  Presenta le stime relative al "totale Italia" e suddivise sia per Regioni che per Province.

Riassumiamo di seguito, in sintesi, i risultati dei singoli strumenti.

#### 1) Osservatorio dei bilanci

Dopo l'inizio della discesa, nel 2008, che ha portato complessivamente un calo di fatturato intorno all'1,3%, nel 2009 vediamo una caduta di oltre il 10%; nel 2010 la caduta si arresta e, grazie ad un secondo semestre meno negativo, si chiude con un nuovo calo dell'1,8% (sul risultato negativo del 2009).

Complessivamente, il "downgrade" di mercato si porta al 13,3%.

Le previsioni per il 2011 ed il 2012 vedono crescite modeste, pari all'1,5% nel 2011 ed al 2,4% nel 2012. Ci aspetta ancora un anno difficile, nel quale fronteggiare i problemi di un mercato ridimensionato, con strutture aziendali in questo momento sovradimensionate e con problemi di

## 2) Osservatorio dei bilanci – Studio di settore TM11U

credito asfissianti.

Ci presenta il quadro, ancora più difficile, per le piccole e medie aziende distributrici, con fatturati al di sotto dei 5 milioni di euro. La crisi, per loro, è più pesante in tutti e tre gli anni: nel 2008 la caduta è del 5,5%; nel 2009 del 10,5% e nel 2010 i dati previsti sono ancora negativi, con un'ulteriore flessione del 2% circa. In tre anni il ridimensionamento del mercato è pari al 18%.

Osservatorio Bilanci Effetti del piano casa a partire dal 2011
















Fig. 2

Le prospettive per loro sono più fragili, con una crescita pari all'1,4% nel 2011 e del 2,15% nel 2012; hanno sentito di più il colpo e si riprenderanno più lentamente.

# Osservatorio dei bilanci – Valutazione impatto del Piano Casa

## Quali le prospettive se il Piano Casa 2 potrà esercitare la sua influenza?

Sul 2008 e sul 2009 non ci sono stati effetti apprezzabili, mentre è ipotizzabile un'inversione di tendenza solo nell'ultima parte del 2010. Infatti le lungaggini della burocrazia regionale stanno rinviando le ricadute positive del provvedimento al 2011, quando gli effetti combinati dell'uscita dalla crisi e degli incentivi introdotti dal Piano Casa potranno portare ad una crescita dell'1,7% nel 2011, del 5,5% nel 2012 e progressivamente il 7,0% nel 2013 - Fig. 1.

Le nostre stime prudenziali sono basate sull'ipotesi che solamente il 6% degli aventi diritto decida di effettuare l'investimento, avvalendosi degli incentivi.

In sostanza, una Legge che, approvata nel giugno 2009, riuscirà a generare qualche effetto solo verso la fine del 2010; un anno e mezzo perso a causa della consueta ed asfissiante burocrazia regionale e comunale.

Una legge che poteva servire da sostegno in un momento estremamente difficile per le aziende e che invece riuscirà a produrre effetti positivi solamente due anni dopo essere stata promulgata.

Inoltre la crescita non sarà omogenea in tutta Italia, ma differenziata in base a due aspetti principali:


- prima di tutto, essendo applicabile alle abitazioni mono e bifamiliari, non avrà praticamente alcun esito nelle grandi città e si svilupperà meglio nei piccoli centri;
- secondariamente sarà necessario fare i conti con l'efficienza delle Amministrazioni locali; in provincia di Bolzano i lavori devono essere iniziati entro il 2010, pena la decadenza del diritto ad avvalersi degli incentivi, in Sicilia la legge regionale attuativa del Piano Casa è stata approvata solo recentemente.

## 4) Osservatorio delle vendite

Per quanto riguarda la situazione contingente, l'Osservatorio Vendite mensili ci dice che la discesa sta rallentando; dopo un novembre 2009 con -3,98% ed un dicembre 2009 con -6,69%, il gennaio 2010 ha fatto registrare un -7,51%, seguito dal mese di febbraio con un -5,32%. Va ricordato che per tutto il 2009, fino ad ottobre, la media era oltre il -12%.

## **Osservatorio Vendite**

## Andamento % fatturato degli ultimi 12 mesi rispetto all'anno precedente



Sulla base della somma degli ultimi 12 mesi rispetto all'anno precedente, la curva delle variazioni percentuali inizia a recuperare la caduta iniziata nel 2008 - Fig. 2.


In realtà, se guardiamo il grafico relativo al volume di vendite censito (in € correnti), ci rendiamo conto che la curva è ancora in discesa, con un rateo inferiore, ma ancora in calo - Fig. 3.

re ancora per una buona parte del 2010; poi inizierà una lenta ripresa che non si consoliderà prima del 2011 o 2012.

In ogni caso la crisi è strutturale e non momentanea, e le aziende dovranno imparare a convivere con la stessa ancora per almeno uno/due anni; quindi attenzione alle scorte di magazzino, alle strutture finanziarie e sempre maggiore attenzione al cliente, diventato quasi una merce

### **Osservatorio Vendite**

### Andamento in € correnti degli ultimi 12 mesi rispetto all'anno precedente Fig. 3



Probabilmente raggiungeremo il fondo entro la metà del 2010, dopodiché avremo una risalita, più o meno accentuata.

In conclusione, possiamo affermare che, complessivamente, la distribuzione ITS ha toccato il fondo della crisi e che, a meno di miracoli derivati da un improvviso risveglio delle amministrazioni locali su questo "fondo" dovrà rimane-

rara; infatti la riuscita del Piano Casa 2 non dipenderà solo dalla burocrazia, ma anche dalla fiducia del consumatore, disposto ad investire, solo se si sente sereno.

IL SEGRETARIO GENERALE dott. arch. Gianni Mari

## **NORMATIVE**

## Area Legale Legislativa

## Revisione legale dei conti Le novità introdotte dal d. lgs. n. 39/2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010 é stato pubblicato il Decreto legislativo n. 39/2010, contenente disposizioni di attuazione alla direttiva 2006/43/CE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Il provvedimento raccoglie in un unico testo tutte le disposizioni sulla revisione legale, abrogando alcuni provvedimenti (come ad esempio il d.lgs. 88/92 di attuazione della direttiva 84/253/CEE sull'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; la legge 132/97 recante nuove norme in materia di revisione contabile: il DPR 99/98 recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile) e coordinando le disposizioni attualmente contenute nel codice civile, nel Testo unico dell'intermediazione finanziaria, nel Testo unico bancario e nel Codice delle assicurazioni private.

Enti di interesse pubblico. Il decreto introduce disposizioni speciali per la revisione legale degli "enti di interesse pubblico", considerando come tali: le società quotate, le società emittenti strumenti finanziari diffusi, le imprese di assicurazione, le banche, le società di gestione dei mercati regolamentati, le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, le società di gestione accentrata degli strumenti finanziari, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE, gli istituti di moneta elettronica; gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

Conferimento degli incarichi. Le società per azioni che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato possono attribuire l'incarico di revisione al collegio sindacale; le società per azioni tenute alla redazione del bilancio consolidato, gli enti di interesse pubblico e le società appartenenti ai loro gruppi devono nominare un revisore esterno.

Il provvedimento prevede che gli incarichi saranno ora conferiti, nonchè revocati, in base ad una scelta dell'assemblea dei soci su "proposta motivata" dell'organo di controllo. L'incarico non potrà essere conferito in presenza di relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, "comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza risulta compromessa".

Nomina del collegio sindacale nelle SRL. Con riferimento alle società a responsabilità limitata, il decreto prevede l'obbligo di nomina del collegio sindacale non solo quando il capitale minimo è pari a quello di una S.p.a. o quando siano stati superati per due esercizi consecutivi i limiti per la redazione del bilancio abbreviato, ma anche quando la S.r.l. è tenuta al-

la redazione del bilancio consolidato, nonché quando controlla una società obbligata alla revisione legale. In tali casi, l'assemblea che approva il bilancio dovrà provvedere entro 30 giorni alla nomina del collegio sindacale, in assenza provvederà il Tribunale su richiesta di qualsiasi interessato.

Iscrizione nel Registro e formazione. L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro. Le nuove disposizioni prevedono un registro unico la cui tenuta viene affidata al Ministero dell'Economia, fatta salva la possibilità di delegarne la gestione ad "enti idonei". Fino ad oggi, il registro dei revisori contabili è stato tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, mentre l'albo speciale delle società di revisione è tenuto dalla Consob. Nel registro verranno annotati tutti gli incarichi conferiti ai vari professionisti. Per essere iscritti, gli aspiranti revisori dovranno svolgere un tirocinio di tre anni e superare un esame di idoneità professionale. Gli stessi, una volta iscritti, saranno sottoposti a programmi di aggiornamento continuo nonché ad un controllo di qualità che sarà effettuato almeno ogni sei anni.

Responsabilità. Il revisore sarà soggetto a responsabilità nel caso in cui, con la sua attività, cagioni un danno nei confronti della società da cui ha ricevuto l'incarico. L'azione per far valere la responsabilità del revisore si prescrive in cinque anni, che decorrono dalla data della relazione di revisione sul bilancio emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce il risarcimento.

Sanzioni. Viene introdotto anche un rafforzamento delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità nelle relazioni, di corruzione, di impedito controllo da parte degli amministratori, di compensi illegali e di illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione

Formalmente, le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 7 aprile 2010, anche se alcune di esse dovranno attendere, per la piena applicabilità, l'emanazione dei relativi regolamenti attuativi (concernenti, per esempio, il nuovo registro unico, il tirocinio e l'esame di idoneità del revisore legale, ecc.). Anche gli incarichi di revisione già conferiti, negli esercizi in corso, non potranno che proseguire fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei regolamenti. Il testo integrale del nuovo decreto è disponibile all'interno del portale associativo.

**LINK:** www.angaisa.it • Area legale e legislativa • Società • Revisione legale dei conti.

## Piano casa Regione Sicilia L.R. n. 6 del 23.03.2010

Anche la Regione Sicilia ha dato attuazione al "Piano casa", con la recente legge regionale n. 6/2010. Gli incentivi risultano applicabili soltanto agli immobili ultimati entro il 31.12.2009.

Ampliamenti. Sono previsti ampliamenti fino al 20% del volume esistente, con un tetto massimo di 200 metri cubi per l'intero corpo di fabbrica, limitatamente agli edifici uni e bifamiliari a destinazione residenziale e/o uffici che non presentino una volumetria non superiore ai 1.000 metri cubi. Anche la Regione Sicilia ha escluso gli ampliamenti staccati, consentendo so-

lamente quelli "in aderenza". Gli interventi sono subordinati al rilascio di concessione edilizia o presentazione di DIA entro il 08.08.2012.

<u>Demolizioni/ricostruzioni</u>. Sono consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali di qualsiasi tipologia e dimensione, con bonus volumetrici diversi, in funzione delle tecnologie utilizzate:

- 1) fino al 25% del volume, nel caso in cui vengano adottate le tecniche costruttive della bioedilizia
- fino al 35% del volume, nel caso in cui siano utilizzate fonti di energia rinnovabili, idonee a consentire l'autonomia energetica del fabbricato oggetto di ampliamento.

La legge prevede che l'edificio possa essere ricostruito in altro loco, purché rimanga all'interno della stessa proprietà, mentre non è ammessa una diversa destinazione urbanistica (destinazione d'uso) dell'immobile preesistente. Gli interventi sono subordinati al rilascio di concessione edilizia o presentazione di DIA entro il 08.08.2012.

Immobili non residenziali. La legge siciliana prende in considerazione ulteriori ipotesi di ampliamento e di demolizioni/ricostruzioni con ampliamento riferiti agli "edifici adibiti a uso diverso dall'abitazione" (sono peraltro esclusi ali edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo e commerciale, nonché ali annessi rustici). Possono essere realizzati ampliamenti entro il 15% della superficie coperta e per un totale massimo di 400 metri quadrati; il "bonus" è pari al 25% per gli interventi di demolizione e ricostruzione, peraltro l'ampliamento può arrivare fino al 35% nel caso in cui vengano adottate fonti di energia rinnovabile per garantire l'autonomia energetica dell'edificio interessato dagli interventi. Per tutti i dettagli relativi all'attuazione del Piano Casa nella Regione Sicilia (con relativi limiti ed esclusioni), rinviamo ai contenuti della L.R. n. 6/2010, disponibile all'interno del portale associativo.

**LINK:** www.angaisa.it • Area Normative • Piano casa.

## Fisco

## Studi di settore

#### I correttivi per la crisi economica (anno 2009)

Il 31 marzo scorso, la "Commissione degli esperti" ha espresso parere positivo, per quanto attiene al profilo metodologico, sugli interventi individuati per adeguare le risultanza degli studi di settore alla crisi che ha caratterizzato il periodo d'imposta 2009. In base alle elaborazioni fornite dalla So.Se., la crisi economica, nel corso del 2009, è stata più complessa e più grave di quella che ha caratterizzato la fine del periodo d'imposta 2008.

La c.d. "turbolenza" all'interno dei gruppi omogenei, dovuta al fatto che la crisi non ha inciso in maniera uniforme tra gli operatori economici del medesimo settore, è stata ugualmente più marcata e diffusa di quella registrata nel 2008.

Il quadro della situazione economica dell'anno 2009 è stato realizzato mediante analisi di dati ottenuti:

 dalle dichiarazioni sulle II.DD., riferite al periodo d'imposta 2008 (Unico 2009);

- dalle comunicazioni IVA di fine febbraio 2010 (relative, dunque, al periodo d'imposta 2009);
- da informazioni ed esempi forniti dalle Associazioni di Categoria (a tale proposito, sottolineiamo che ANGAISA trasmette regolarmente a So.Se. i dati aggiornati relativi ai propri monitoraggi effettuati sull'evoluzione del Mercato, a partire da quelli mensili concernenti l'Osservatorio Vendite);
- da analisi ed approfondimenti effettuati da centri studi, come quelli della Banca di Italia e dell'ISTAT. Il flusso di informazioni così raccolto e l'elaborazione su un panel di 2 milioni di contribuenti hanno reso possibile individuare i fattori e le situazioni, cause di sensibili variazioni nei processi e nei mercati di riferimento, in grado, dunque, di incidere sulla capacità degli studi di rappresentare adeguatamente le diverse realtà operative. In via generale, sono state riscontrate le sequenti situazioni:
- sensibile variazione delle relazioni tra i dati economici per numerose attività per le quali si sono modificate le regole di gestione del mercato, con conseguente alterazione dei margini di redditività;
- magazzini tendenzialmente più alti per contrazioni di vendite a fronte di acquisti già operati;
- rigidità della struttura produttiva, dovuta alla difficoltà di adeguamento alla situazione di crisi di particolari fattori impiegati nel processo produttivi, quali impianti, beni strumentali e forza lavoro.

A partire dalle delineate situazioni, sono stati elaborati specifici interventi, così da garantire il più alto tasso di rappresentatività al risultato derivante dagli studi di settore:

- correttivo relativo all'analisi della normalità economica;
- correttivo congiunturale di settore;
- correttivo congiunturale individuale.

Il primo degli interventi è mirato ad adeguare l'effetto dell'applicazione dell'analisi di normalità economica nei casi in cui i fattori risultino sensibilmente alterati per effetto della crisi. L'intervento, in specie, riguarda l'indicatore di durata delle scorte che, relativamente al

2009, non può induttivamente segnalare comportamenti preordinati ad alterare il risultato di congruità, in quanto le rimanenze finali sono più verosimilmente dovute alla contrazione delle vendite. Il correttivo di settore opera considerando la riduzione dei margini di ricavo e il minor utilizzo degli impianti dovuto alla crisi, mentre quello individuale opera dando conto di irrigidimenti della struttura produttiva o variazioni dei prezzi a livello locale. Sono invece stati esclusi alcuni correttivi applicati nel 2008, quali quello relativo al costo del carburante e delle materie prime, in quanto trattasi di fenomeni economici che non hanno interessato il 2009. Secondo la Commissione, al fine di cogliere al meglio la crisi che ha investito il 2009, il lavoro della So.Se, dell'Amministrazione finanziaria e delle Associazioni di categoria non può limitarsi all'individuazione dei correttivi, ma deve, invece, proseguire con l'elaborazione di ulteriori elementi di aggiustamento (da ottenere, ad esempio, mediante i dati delle dichiarazione sulle II.DD. relative al periodo d'imposta 2009), in modo da dotare l'Amministrazione di informazioni e di dati, da utilizzare in fase di accertamento, ancora più rappresentativi della realtà economica. In ogni caso, i contribuenti che non si vedessero correttamente rappresentati dai risultati di Gerico, possono non adeguarsi, indicando nelle apposite annotazioni i motivi dello scostamento, data la natura non "catastizzante" degli studi rispetto ai ricavi o compensi conseguiti.

## Lavoro

# Stesura Accordo Economico Collettivo per gli agenti e rappresentanti di commercio

Il 10 marzo scorso è stata sottoscritta la Stesura dell'AEC per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio. Con il nuovo documento sono stati chiariti alcuni dubbi interpretativi che erano emersi nel corso della fase di approfondimento dei contenuti del nuovo accordo,

durante il suo primo anno di vigenza. Inoltre si è manifestata l'opportunità di apportare alcune specifiche di carattere sistematico dovute alla necessità di coordinare le disposizioni preesistenti con quelle introdotte dal nuovo testo. Si è cosi sottoscritto un breve articolato che va coordinato con il testo integrale dell'AEC nella formulazione sottoscritta il 16 febbraio 2009. A tale proposito, segnaliamo fra l'altro le modifiche apportate agli articoli 12 (Indennità di fine rapporto) e 12bis. All'interno del portale associativo sono disponibili i testi di raccordo, in cui sono state evidenziate le integrazioni e modifiche (in carattere corsivo) accompagnate immediatamente da un breve commento esplicativo, unitamente al testo sottoscritto della Stesura ed alla riformulazione integrale degli articoli dell'AEC modificati, così come risultano nella versione finale.

**LINK:** www.angaisa.it • Normative sindacali • Agenti commercio • AEC 16.02.2009.

# Inammissibile il licenziamento causato dalla "navigazione" su Internet

La Corte di cassazione con sentenza n. 4375 del 23 febbraio 2010 ha respinto il ricorso di un'azienda che lamentava il reintegro di una dipendente precedentemente licenziata per aver abusato dell'utilizzo di Internet durante l'orario di lavoro. I giudici hanno ritenuto non esservi proporzione tra il fatto del dipendente e la sanzione addebitata ossia il licenziamento: infatti era emerso che la durata dei collegamenti, salvo uno, era stata di pochi minuti e che l'accesso ad Internet era avvenuto per lo più in pausa pranzo. In materia di controlli del datore di lavoro sulle apparecchiature utilizzate dal lavoratore la Cassazione ha puntualizzato che l'impiego di tecnologie apposite è legittimo solo se vi sono accordi sindacali o provvedimenti del servizio ispettivo della Dpl., in assenza dei quali il loro utilizzo si deve ritenere in contrasto con l'articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori.

Fonte: Sole 24Ore



ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l. Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.I.